

Per quanto concerne la possibilità di cambiare Concessionario di rete, l'art. 5, comma 1 ter, lettera b), della l.r. n. 8 del 2013, introdotto dalla legge regionale n. 11 del 2015, prende in considerazione direttamente solo il rapporto fra Esercente e Gestore e non quello fra Esercente e Concessionario di rete. Tuttavia, qualora si verificasse un cambio del Concessionario di rete e da ciò conseguisse il distacco dell'apparecchio da gioco che verrebbe dunque riattivato alle reti telematiche dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ad opera di altro Concessionario di rete, tale operazione verrebbe necessariamente a configurarsi come nuova installazione ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, della l.r. n. 8 del 2013.